

TI_GERICHTE 35.2001.30 vom 24. Januar 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-01-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2001.30

FR: TI_GERICHTE 35.2001.30 du 24 janvier 2001

IT: TI_GERICHTE 35.2001.30 del 24 gennaio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 37

cpv. 2 LAINF (cfr RAMI 1986 343ss consid 2): "...stellt das Nichttragen der Sicherheitsgurten grundsätzlich eine grosse Fahrlässigkeit dar, welche eine Kürzung der Versicherungsleistungen rechtfertigt, wenn zwischen einem solchen Verschulden und dem Unfallereignis oder seine Folgen eine adäquater Kausalzusammenhang besteht (DTF 109 V 151 Erw 1 mit Hinweisen)..." (RAMI 1986 347, consid 2) Il legame fra il mancato uso di tali cinture e le lesioni va, di regola, ritenuto dato senza che sia necessario procedere a valutazioni particolari dei singoli casi. Infatti, secondo il TFA, convincenti esperienze scientifiche hanno provato il nesso di causalità adeguata fra il mancato uso delle cinture di sicurezza e le lesioni lamentate: "...Wie das Eidgenössische Versicherungsgericht in BGE 109 V 150 unter Hinweis auf einschlägige Untersuchungen ausgeführt hat, werden Autoinsassen durch richtig angelegte Sicherheitsgurten wirksam geschützt, sei es dass Verletzungen überhaupt vermieden werde, sei es dass die Verletzungen weniger schwer ausfallen als beim Nichttragen der Gurten. Und zwar gilt dies praktisch für alle Unfallsituationen, insbesondere aber für Frontalkollisionen, welche den höchsten Traumatisierungsgrad aufweisen, sowie für Seitenkollisionen und Überschläge. Aufgrund der wissenschaftlich gesicherten Erfahrungen mit Sicherheitsgurten kann daher im Regelfall auch ohne aufwendige unfalltechnische und unfallmedizinische Untersuchungen mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass Sicherheitsgurten wirksam gewesen wären und dass Verletzungen nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge nicht oder nicht im selben Ausmass entstanden wären. Im diesem Sinne ist der adäquate Kausalzusammenhang zwischen dem Nichttragen der Gurten und den erlittenen Unfallfolgen als gegeben zu betrachten, soweit aufgrund besonderer Unfallumstände nicht das Gegenteil angenommen werden muss (BGE 109 V 154)" (RAMI 1986 354) Dunque, il nesso causale adeguato fra l'omissione e le lesioni deve essere presunto e tale presunzione può essere rovesciata soltanto "se circostanze particolari attinenti all'infortunio portano a concludere in senso contrario". Nella sentenza emanata il 19 agosto 1996 nella causa R., pubblicata in RDAT I-1997 pag. 242 seg., il TCA ha deciso, sulla base di quanto stabilito dal TFA, che il fatto di non aver allacciato la cintura di sicurezza giustifica una riduzione delle prestazioni. Infatti per ammettere il ruolo causalmente adeguato della negligenza grave imputabile a un assicurato, è sufficiente poter ritenere che l'allacciamento della cintura avrebbe diminuito la gravità delle lesioni. 2.6. Per quanto concerne invece l'art. 37 cpv. 3 LAINF, la nostra Alta Corte ha stabilito che una riduzione delle prestazioni si giustificava, ai sensi di tale disposto, nel caso in cui un automobilista ha attraversato una

linea di sicurezza e in seguito ha colliso con due altri veicoli provenienti in senso inverso provocando la morte di due persone. Il conducente, violando gravemente le norme della circolazione stradale, ha in effetti commesso un delitto giusta l'art. 90 cifra 2 LCStr (cfr. DTF 119 V 241 segg.). Questo Tribunale in una sentenza del 14 giugno 1993 nella causa K., confermata dal TFA con decisione del 13 gennaio 1994, pubblicata parzialmente in RDAT II-1994 pag. 192-193, ha concluso che l'art. 37 cpv. 3 LAINF trovava applicazione in un caso dove un'assicurata alla guida di un autoveicolo in stato di ebbrietà (1,77‰) aveva perso il controllo dell'automobile ed era uscita di strada riportando delle ferite. Il comportamento dell'automobilista realizzava infatti gli estremi dell'art. 91 cpv. 1 LCStr e si configurava penalmente quale delitto ai sensi dell'art. 9 CP. Il nesso causale fra la guida in simili condizioni e la sopravvenienza dell'infortunio era indubbio, visto che dalla documentazione non emergevano altri fattori (estranei alla guida stessa) atti a spiegare l'accaduto e che il grado di alcolemia riscontrato nell'assicurata era idoneo, secondo esperienza, a causare la perdita di padronanza di un veicolo.

2.7. Nell'evenienza concreta risulta dalla documentazione all'incanto che l'assicurata il 3 ottobre 2000 verso le ore 8.00 circolava alla guida della sua automobile da _____ in direzione di _____. Su un tratto di strada in salita e in curva dove è marcata la linea di sicurezza, la ricorrente ha iniziato a sorpassare il veicolo che la precedeva. Notando che una vettura giungeva in senso opposto, per non collidere frontalmente con la stessa, si è spostata sulla destra urtando la fiancata dell'auto che stava sorpassando. L'automobilista giunto in senso contrario ha potuto così transitare senza problemi. L'assicurata, dopo il primo urto, ha perso il controllo del suo veicolo ed ha urtato un muretto sulla sua destra. Dopo una sbandata ha invaso la corsia di contromano dove ha terminato la sua corsa (cfr. Informazioni complementari della Polizia cantonale, doc. _). Va pure rilevato che il fondo stradale in asfalto era asciutto, che era giorno e non vi erano precipitazioni (cfr. doc. _). L'assicurata nel verbale di interrogatorio della Polizia cantonale del 3 ottobre 2000 ha ammesso di aver avuto fretta poiché era in ritardo. Di conseguenza vedendo che la vettura che la precedeva circolava a velocità moderata, ha deciso di sorpassarla (cfr. doc. _). La conducente del veicolo urtato ha inoltre dichiarato che l'assicurata guidava ad alta velocità (cfr. doc. _). Alla ricorrente è stata inflitta una multa ed è stata oggetto di una procedura amministrativa di revoca della licenza di circolazione per 2 mesi (cfr. consid. 1.3.). L'assicurata sostiene che, visto che l'Ufficio giuridico della circolazione di _____ le ha contestato unicamente la violazione dell'art. 90 cifra 1 LCStr., il quale prevede che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale, è punito con l'arresto o con la multa, anche l'assicuratore LAINF non deve ravvisare nel suo comportamento una negligenza grave (cfr. consid. 1.3.). Tuttavia, come esposto sopra (cfr. consid. 2.4.), nel campo della circolazione stradale, perché vi sia negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, non è necessario che l'assicurato si sia reso colpevole di una violazione grave delle regole della circolazione stradale (art. 90 cifra 2 LCStr). Già l'inosservanza di una regola elementare o di diverse disposizioni importanti della LCStr costituisce, secondo la giurisprudenza, una negligenza grave (Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 148). Nel caso di specie sorpassando la linea di sicurezza in salita e in curva, l'assicurata ha violato delle regole fondamentali per la sicurezza del traffico (cfr. art. 34 cpv. 2 e 35 cpv. 4 LCStr). Pertanto essa ha certamente commesso una negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF. A tale negligenza inoltre è addebitabile la sopravvenienza dell'incidente e le conseguenti lesioni riportate dalla ricorrente. Legittimamente dunque la _____ ha proceduto alla riduzione delle

indennità giornaliera. 2.8. Per quanto attiene all'entità della riduzione, va ribadito che essa non può superare la metà dell'importo delle prestazioni, se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, doveva provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti (cfr. art. 37 cpv. 2 LAINF; consid. 2.2.). Nel decidere sulla riduzione delle prestazioni per negligenza grave, occorre tener conto di tutte le particolarità del caso concreto: non soltanto, dunque, della gravità della colpa commessa dall'assicurato, ma anche della sua situazione economica e personale (RAMI 1989, p. 368, consid. 2c; Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 147). In tale apprezzamento, il giudice delle assicurazioni sociali non è legato alla valutazione effettuata in precedenza dal giudice penale o civile (DTF 105 V 217; Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 147). Va, comunque, sottolineato che il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali è limitato al controllo della compatibilità dell'apprezzamento effettuato dall'amministrazione con i principi generali del diritto. Il giudice non può, senza motivi importanti, sostituire il suo punto di vista a quello dell'amministrazione (cfr. STFA del 16 ottobre 2001 nella causa M, U 301/00; STFA del 22 maggio 2001, nella causa L., U 181/98; RAMI 2000 pag. 178 segg.; DTF 126 V 353 consid. 5d; DTF 126 V 75 consid. 6; RDAT I-1997 pag. 242; DTF 114 V 315 consid. 5a; RAMI 1989 p. 52ss; Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 147). Nei casi di violazione delle regole della circolazione stradale i riscontri giurisprudenziali parlano di un tasso di riduzione oscillante tra un minimo del 10% ed un massimo del 30% (cfr. DTF 126 V 354 consid. 5d; RAMI 2000 pag. 178 segg.; RDAT I-1997 pag. 243; RDAT II-1996 pag. 256-257; DTF 121 V 40 consid. 3b; DTF 114 V 315; A Ghélew/J.-B. Ritter, op. cit., pag. 76; A. Rumo-Jungo, op. cit., ad art. 37 LAINF, pag. 174segg.). In concreto, il tasso applicato (20%) non presta il fianco a critica alcuna.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.